

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 328 Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

Se, durante la decorrenza del termine di cui all'[articolo 325](#), sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'[art. 299](#), il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'[art. 299](#), il termine di cui all'[articolo precedente](#) è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.